

Categoria B - 10% con un minimo garantito di L. 2.500 mensili

Categoria C-1 - 8% con un minimo garantito di L. 1.300 mensili

Categoria C-2 - 7% con un minimo garantito di L. 1.100 mensili

Categ. non imp. 5% con un minimo garantito di L. 1.100 mensili

Si chiarisce che appartengono alla Cat. C-1 il commesso di vendita e gli altri impiegati con retribuzione pari o superiore a quella di commesso; appartengono alla Cat. C-2 le restanti qualifiche.

Gli aumenti percentuali di rivalutazione o i minimi garantiti sopra fissati saranno riportati in cifra sulle paghe di fatto comunque percepite al 1° dicembre 1948.

I minimi garantiti di cui sopra sono ridotti del 5% per il personale femminile. Tale riduzione non si applica alle donne aventi paghe tabellari uguali a quelle del personale maschile di pari qualifica.

Per i lavoratori qualificati che abbiano dai 18 ai 20 anni di età, il minimo garantito di cui sopra si intende limitato a L. 900 mensili per le qualifiche impiegatizie e a L. 800 mensili per le qualifiche non impiegatizie.

Ai lavoratori non qualificati di età inferiore ai 20 anni gli aumenti di rivalutazione di cui al presente accordo vengono fissati nella seguente misura:

a) dai 16 ai 18 anni L. 300 mensili;

b) dai 18 ai 20 anni L. 600 mensili.

#### Art. 5.

Le parti si impegnano di incontrarsi il giorno 10 gennaio 1949 per la ripresa delle trattative per la stipulazione del contratto nazionale normativo, impegnandosi altresì di addivenire alla definitiva stipulazione di esso entro il 15 febbraio 1949. Comunque, qualora ciò non fosse possibile, a decorrere dal 15 febbraio 1949, verranno rese operative ad ogni effetto le clausole contrattuali, che a quella data risulteranno concordate.

#### Art. 6.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1948.

### 9.

## ACCORDO NAZIONALE 17 MAGGIO 1951 PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AL SETTORE DEL COMMERCIO

L'anno 1951 il giorno 17 del mese di maggio in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dal suo Presidente Amato Festi con l'intervento del comm. Anselmo Castelnovo, del dr. Carlo Romanelli, del comm. Ugo Bassi, del sig. Sergio Coen e del sig. Roberto Chiudioni, assistiti dal dr. Manlio Lo Vecchio Musti e dal dr. Mario Lironcurti;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO AUSILIARI E TURISMO (F.I.L.C.A.T.), rappresentata dal Segretario responsabile dr. Guglielmo Rizzo, dai Segretari Umberto Lari e Giulio Belli e dai signori Gastone Palazzi e Rino Capitoni, assistiti dal dr. Luciano Lama, Vice Segretario della Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI COMMERCIO E AFFINI (F.I.S.A.C.), rappresentata dal Segretario Generale Amleto Mantegazza, dai Segretari Nazionali Giulio Pettinelli e Alfonso Vesentini e dai signori Attilio Tesone, Carla Bastogi, Luisa Panciroli e Pietro Magistro, assistiti dall'on. Luigi Morelli, dal prof. Salvatore Papa e dall'ing. Salvatore Bruno della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

la UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI (U.I.D.A.C.A.) rappresentata dal Segretario Umberto Pagani e dal signor Amleto Mellani, assistiti dal dr. Emanuele Levi della Segreteria della Unione Italiana del Lavoro.

Fermi restando la natura e lo scopo dell'indennità di contingenza, riconosciuta la opportunità di concordare una revisione del relativo meccanismo di variazione al fine di realizzare un costante e automatico rapporto fra le oscillazioni del caro-vita e la situazione retributiva generale dei lavoratori del commercio risultante dalla stipulazione dei contratti integrativi di cui all'articolo 81 del contratto nazionale 23 ottobre 1950.

Si conviene:

#### Art. 1.

I criteri e le misure per l'applicazione del meccanismo della scala mobile all'indennità di contingenza nel settore del Commercio saranno determinati da apposita Commissione paritetica di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori nominati dalle rispettive Associazioni sindacali, dopo aver effettuato le rilevazioni e aver identificato gli elementi atti per la soluzione del problema.

Fino a quando la predetta Commissione non avrà svolto il suo compito e le Associazioni sindacali non avranno stipulato il relativo contratto, sarà adottato il congegno per la scala mobile di cui all'accordo 21 marzo 1951 per il settore industriale.

#### Art. 2.

In relazione alla classifica del personale delle aziende commerciali di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del contratto nazionale 23 ottobre 1950, le variazioni del numero indice nazionale saranno tradotte in variazioni dell'indennità di contingenza secondo il punteggio di cui alla allegata tabella e relative note.

#### Dichiarazione a Verbale.

In esecuzione del presente accordo, rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio saranno inclusi nelle Commissioni provinciali per la rilevazione dei dati e nella Commissione Nazionale per il calcolo del numero indice del costo della vita, nelle quali le organizzazioni dei lavoratori sono già rappresentate.

La presidenza della Commissione Nazionale sarà affidata a un funzionario dell'Istituto Centrale di Statistica, mentre la presidenza della Commissione Tecnica deliberante sarà affidata al Presidente dello stesso Istituto.

TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA « CONTINGENZA » (IMPORTO IN LIRE) PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA

QUALIFICHE	Età	GRUPPO TERR. A		GRUPPO TERRIT. B	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria A		23,94	23,94	19,15	19,15
Categoria B	Sup. 21 anni	18,04	15,50	14,43	12,41
	Inf. 21 anni	15,65	13,34	12,52	10,53
Categoria C1					
Numeri delle qualifiche del contratto nazionale 23-10-1950:	sup. 21 an.	13,43	11,55	10,74	9,24
	20-21 »	12,90	10,89	10,32	8,71
	19-20 »	12,39	9,80	9,91	7,84
1, 6, 10, 16, 17, 21, 26, 30, 35	18-19 »	11,38	9,06	9,10	7,25
	17-18 »	9,80	8,32	7,84	6,65
	16-17 »	9,08	7,73	7,26	6,18
	sotto i 16 »	7,49	6,90	5,99	5,52
Categoria C2					
Numeri delle qualifiche del contratto nazionale 23-10-1950:	sup. 21 an.	11,38	9,79	9,10	7,83
	20-21 »	10,87	9,35	8,69	7,48
	19-20 »	10,55	8,76	8,44	6,60
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34	18-19 »	9,88	7,73	7,90	6,18
	17-18 »	8,35	7,05	6,67	5,64
	16-17 »	7,86	6,69	6,28	5,35
	sotto i 16 »	6,26	5,86	5,01	4,69
Categoria D1					
Numeri delle qualifiche del contratto nazionale 23-10-1950:	sup. 20 an.	12,54	—	10,03	—
	18-20 »	12,19	—	9,75	—
2 del I gruppo	16-18 »	10,79	—	8,63	—
Cat. D.					
14 del II gruppo					
Categoria D2					
Numeri delle qualifiche del contratto nazionale 23-10-1950:		11,26	9,46	9,01	7,57
		10,93	7,92	8,74	6,33
		9,60	7,46	7,68	5,97
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del I gruppo	sotto i 16 »	7,94	6,60	6,35	5,28
Cat. D.					
1, 7, 8, 13, 15 del II gruppo Cat. D.					
Categoria D3					
Numeri delle qualifiche del contratto nazionale 23-10-1950:	sup. 20 an.	10,66	8,95	8,53	7,16
	18-20 »	9,95	7,50	7,96	6,00
	16-18 »	7,85	6,65	6,28	5,32
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 del II gruppo Cat. D.	sotto i 16 »	6,18	5,78	4,94	4,63

Segue TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA CONTINGENZA (IMPORTO IN LIRE) PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA

QUALIFICHE	ETÀ	GRUPPO TERRIT. A		GRUPPO TERRIT. B	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria D4					
Numeri delle qualifiche del contratto nazionale 23-10-1950:	sup. 20 an.	10,00	8,40	8,00	6,72
	18-20 »	9,34	7,07	7,47	5,65
	16-18 »	7,38	6,31	5,91	5,05
12 del II gruppo Cat. D.	sotto i 16 »	5,13	5,05	4,11	4,07
Categoria E					
Operaio specializzato					
	sup. 20 an.	12,54	—	10,03	—
	18-20 »	12,19	—	9,75	—
	16-18 »	10,79	—	8,63	—
Operaio qualificato					
	sup. 20 an.	11,26	9,46	9,01	7,57
	18-20 »	10,93	7,92	8,74	6,33
	16-18 »	9,60	7,46	7,68	5,97
	sotto i 16 »	7,94	6,60	6,35	5,28
Operaio Comune					
	sup. 20 an.	10,66	8,95	8,35	7,16
	18-20 »	9,95	7,50	7,96	6,00
	16-18 »	7,85	6,65	6,28	5,32
	sotto i 16 »	6,18	5,78	4,94	4,63

1) *Ripartizione dei Gruppi Territoriali* — «A» comprende: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia (compresa Trieste), Venezia Tridentina, Emilia, Toscana e provincia di Roma.

«B» comprende: Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzi e Campania (v), Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

(v) *Dichiarazione a verbale* — Per la provincia di Napoli sarà adottata una particolare soluzione temporanea

2) *Apprendisti* — *Qualifiche impiegate*: il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della categoria C 2.

*Qualifiche non impiegate*: il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della categoria D 3.

*Dichiarazione a verbale*

Le classifiche del personale di cui alla presente tabella hanno efficacia unicamente ai fini della attribuzione del valore del punto (importo in lire) variazione dell'indennità di « contingenza ».